

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-466	del 25/06/2013
Oggetto	Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Contratti di comodato gratuito per la sede della Direzione Tecnica, sita in Largo Caduti del Lavoro 4/6, per la sede del Servizio Idro-Meteo-Clima e del Servizio Sistemi Informativi in Viale Silvani 6 a Bologna	
Proposta	n. PDTD-2013-479 del 25/06/2013	
Struttura adottante	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente adottante	Candeli Claudio	
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici	
Dirigente proponente	Candeli Claudio	
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio	

Questo giorno 25 (venticinque) giugno 2013 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Candeli Claudio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa – Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Contratti di comodato gratuito per la sede della Direzione Tecnica, sita in Largo Caduti del Lavoro 4/6, per la sede del Servizio Idro-Meteo-Clima e del Servizio Sistemi Informativi in Viale Silvani 6 a Bologna

RICHIAMATO:

- il Regolamento ARPA sul Decentramento amministrativo, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 65 del 27.09.2010, che nell'attribuire, all'art. 4 comma 1 lettera D, le competenze ai Responsabili delle Aree della Direzione Amministrativa prevede anche la "gestione del patrimonio e l'esercizio di tutte le attività tecniche riferibili ai beni immobili di proprietà o comunque in uso all'Agenzia";

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna è proprietaria nel Comune di Bologna – Largo Caduti del Lavoro n. 4 (Piani 4°-5°-6° e cantine al Piano Interrato), di locali ad uso uffici e che sono stati concessi in comodato ad Arpa, destinati a sede della Direzione Tecnica, con atto Rep. N. 71 del 12/05/2009, scaduto in data 11/05/2013;
- che la stessa Regione Emilia Romagna dispone, mediante contratto di locazione, di locali ad uso uffici presso l'attuale sede di V.le Silvani n. 6 per gli uffici dell'Agenzia della Protezione Civile e dell'A.R.P.A. oltre che la sede provinciale e regionale del C.F.S. della Provincia di Bologna e dell'Autorità di Bacino Fiume Reno;
- che parte dei sopracitati locali erano già stati concessi all'Arpa in base al contratto di sub-locazione-Rep. N. 2344 del 16/12/1998 per la sede del Servizio Idro-Meteo-Clima;

ACCERTATO:

- che permane l'esigenza da parte di Arpa Emilia-Romagna alla prosecuzione dell'uso degli uffici di cui sopra continuando ad utilizzare i locali esclusivamente nell'ambito di attività conformi ai propri fini istituzionali;
- inoltre che, oltre ai locali già occupati dal Servizio Idro-Meteo-Clima, sono stati resi disponibili anche locali destinati al Servizio Sistemi Informativi favorendo l'aggregazione di tutti gli uffici dell'Agenzia compresi quelli già allocati in Viale Silvani 2/3;

RILEVATO:

- che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 722 del 10/06/2013 ha approvato il rinnovo del contratto di comodato gratuito per i locali siti in Bologna, L.go Caduti del Lavoro 4/6 e con Delibera di Giunta n. 773 del 17/06/2013 è stato approvato il contratto di comodato gratuito per i locali e posti auto siti in Bologna, V.le Silvani 6.

VISTI:

- i contratti di comodato, per l'uso dei locali siti in Bologna, in Largo Caduti del Lavoro 4/6 e dei locali siti in V.le Silvani n. 6 allegati rispettivamente sub A) e sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- che il contratto di comodato gratuito per i locali siti in L.go Caduti del Lavori ha la durata di anni quattro, con inizio dal 12/05/2013 e termine l'11/05/2017;
- che il contratto di comodato gratuito per i locali siti in V.le Silvani 6 ha la durata di anni cinque, con inizio dal 01/07/2013 e termine il 30/06/2018, e che il presente contratto è collegato al contratto di locazione principale sottoscritto in data 15/05/2012 dal comodante con la proprietà dello stabile e tale contratto ha scadenza in data 30/04/2018 e pertanto nell'ipotesi in cui la Regione Emilia-Romagna non rinnovi il rapporto, Arpa si impegna sin da ora a lasciare i locali alla scadenza del 30/04/2018 e non del contratto di comodato;

ATTESO:

- i comodati sono essenzialmente gratuiti, all'Agenzia spettano tutte le spese inerenti l'uso dell'immobile riportate nei contratti;

RITENUTO:

- pertanto, di approvare e conseguentemente sottoscrivere i suddetti contratti;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e s.m.i. e della Legge Regionale n.32/93, è l'Ing.Claudio Candeli;

DETERMINA

di approvare e conseguentemente sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa, i contratti di comodato gratuito con la Regione Emilia-Romagna per l'uso dei locali siti in Bologna, in Largo Caduti del Lavoro 4/6 e dei locali siti in V.le Silvani n. 6 allegati rispettivamente sub A) e sub B) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

IL RESPONSABILE

DELL'AREA PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

(Ing. Claudio Candeli)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 - Bologna

Servizio Patrimonio

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

la Regione Emilia-Romagna (Codice Fiscale 80062590379), rappresentata dal Responsabile del Servizio Patrimonio Ing. Giuseppe Simoni, autorizzato alla stipulazione dei contratti di locazione a norma dell'art. 37 della Legge Regionale n. 43/01 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm., che interviene nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

E

l'A.R.P.A. Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) in questo atto rappresentata dall'Ing. Claudio Candeli domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Generale dell'ARPA, nella sua qualità di Responsabile Area Patrimonio e Servizi Tecnici, che interviene nel presente atto secondo quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lettera D del Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con delibera del Direttore Generale n. 65 del 27/09/2010;

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna è proprietaria nel Comune di Bologna - Largo Caduti del Lavoro n. 4 (Piani 4°-5°-6° e cantine al Piano Interrato), di locali ad uso uffici distinti catastalmente come segue:

C.F. Comune di Bologna - Fg. 158 Part. 533 Sub 9, 10, 11, 16;

- che i locali suindicati sono stati concessi in comodato all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) con atto Rep. N. 71 del 12/05/2009 che è scaduto in data 11/05/2013;

- che permane l'esigenza da parte dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente in relazione alla prosecuzione dell'uso degli uffici di cui sopra;

- che pur avendo inoltrato ad A.R.P.A., già a far tempo dal 3 aprile scorso la bozza di contratto per perfezionare il rapporto di cui sopra, solo in data 10 maggio u.s. si è ottenuto riscontro positivo da parte dell'Agenzia sopracitata;

- che i locali in parola non sono attualmente suscettibili di utilizzazione diretta da parte delle Regione;

- che la Regione Emilia-Romagna ritiene opportuno continuare a contribuire nell'ambito del proprio sistema di finanziamento agli Enti ed Agenzie dipendenti dalla Regione stessa, attraverso la

formalizzazione del rinnovo del contratto di comodato per l'uso dei locali sopracitati;

- che l'A.R.P.A. continuerà ad utilizzare i locali esclusivamente nell'ambito di attività conformi ai propri fini istituzionali;

- che pertanto non sussistono motivi ostativi al rinnovo del contratto di comodato in scadenza.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata, concede a titolo di comodato all'A.R.P.A. (Agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'Emilia-Romagna) per la quale accetta il sopraindicato rappresentante, l'immobile sito in Comune di Bologna - Largo Caduti del Lavoro n. 4, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Fg. 158 Part. 533 Sub 9,10,11 e 16, come risulta dalla planimetria allegata evidenziato con colore giallo e descritto come segue:

- Piano Quarto: n. 14 uffici, n. 1 bagno con antibagno e due ripostigli oltre corridoio di disimpegno;
- Piano Quinto: n. 14 uffici, n. 2 bagni con relativo antibagno e corridoio di disimpegno;
- Piano Sesto: n. 15 uffici, n. 2 bagni con relativo antibagno e corridoio di disimpegno;
- Piano Interrato: n. 3 cantine.

Art. 3

Il comodato, ha la durata di anni quattro, con inizio dal 12/05/2013 e termine l'11/05/2017, fermo restando che nell'ipotesi in cui la Regione proprietaria dovesse, per qualsiasi motivo, ritenere necessaria la restituzione dei locali concessi in comodato, il presente contratto sarà risolto anticipatamente a seguito di disdetta da inoltrarsi al comodatario con raccomandata A.R. con sei mesi di anticipo rispetto alla data di riconsegna.

Art. 4

Il presente comodato è essenzialmente gratuito, all'A.R.P.A. spettano tutte le spese inerenti all'uso dell'immobile, ivi comprese le spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, senza per ciò pretendere, in deroga a quanto previsto dall'art. 1808 del Codice Civile, alcun risarcimento o rimborso di sorta.

Art. 5

L'Agenzia comodataria è sin d'ora autorizzata ad eseguire a propria cura e spese interventi di adeguamento funzionale, fermo

restando l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni di conformità a norma di legge, con l'obbligo di inviare al competente Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna copia di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori stessi.

Art. 6

Il comodatario dovrà servirsi dell'immobile al fine di utilizzarlo esclusivamente nell'ambito di attività conformi ai propri fini istituzionali.

Art. 7

Il comodatario non può concedere ad altri in sub-comodato, nemmeno in parte, l'immobile oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della proprietà del complesso immobiliare.

Resta altresì convenuto che l'inadempimento circa la destinazione prevista dell'Art. 6 produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto, e che l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento circa le opere previste all'Art. 4.

Art. 8

L'immobile si intende dato in comodato nello stato in cui si trova attualmente, e che il comodatario dichiara di ben conoscere sulla base del verbale di consegna redatto in data 21-10-2008. Pertanto, alla scadenza del comodato, si dovrà riconsegnare l'immobile in tale stato o migliorato, senza che via sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti.

Il comodatario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla consegna dell'immobile vi si rinvenissero.

Art. 9

Il Comodatario provvederà a stipulare adeguata polizza assicurativa relativa al rischio di conduzione dell'immobile oggetto del presente contratto. Copia della polizza dovrà essere inviata alla Regione.

Art. 10

Le spese del presente atto e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico del comodatario.

Art. 11

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato ed espressamente si fa riferimento agli artt. 1805 - 1809 - 1812.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto scritto.

Art. 12

Per qualunque eventuale controversia inerente al presente contratto, Foro competente sarà quello di Bologna.

Art. 13

A tutti gli effetti di legge, le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il comodante in Bologna, V.le A. Moro, 38 - sede del Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna;
- il comodatario presso la sede della Sezione Provinciale di Bologna dell'A.R.P.A - Via Po, 5.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE

Regione Emilia-Romagna
Agenzia Regionale Prevenzione e

IL COMODATARIO

A.R.P.A.
Ambiente dell'Emilia-Romagna

Il comodatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver attentamente esaminato le condizioni di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - del presente contratto e di approvarle specificatamente per iscritto.

IL COMODATARIO

A.R.P.A.
Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell'Emilia-Romagna

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 - Bologna

Servizio Patrimonio

L'anno duemilatredici addì _____ del mese di _____, con la presente scrittura, valida tra le parti ad ogni effetto di legge,

FRA

la Regione Emilia-Romagna (Codice Fiscale 80062590379), rappresentata dal Responsabile del Servizio Patrimonio Dott. Ing. Giuseppe Simoni, autorizzato alla stipulazione dei contratti di locazione a norma dell'art. 37, della Legge Regionale n. 43/01 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007 e ss.mm., che interviene nel presente atto per dare attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ ;

E

l'A.R.P.A. Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (Codice Fiscale 04290860370) in questo atto rappresentata da _____ domiciliato per la carica presso la sede della sezione Provinciale dell'A.R.P.A., nella sua qualità di _____, che interviene nel presente atto secondo quanto disposto _____ ;

Premesso:

- che a seguito dell'ultimazione dei lavori di costruzione della Terza Torre nel Fiera District di Bologna si sono completati i traslochi degli uffici regionali già ubicati nelle sedi di Via dei Mille n. 21 e V.le Silvani n. 6;
- che il Piano della Logistica della Regione Emilia-Romagna a suo tempo approvato, prevede, nell'attesa che vengano avviati e conclusi i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'ex Manifattura-Tabacchi, il mantenimento dell'attuale sede di V.le Silvani, 6 per gli uffici dell'Agenzia della Protezione Civile e dell' A.R.P.A. oltre che la sede provinciale e regionale del C.F.S. della Provincia di Bologna e dell'Autorità di Bacino Fiume Reno;
- che l'A.R.P.A. da tempo occupava parte dei locali locati dalla Regione Emilia-Romagna e siti in V.le Silvani n. 6

in base al contratto di sub-locazione Rep. N. 2344 del 16/12/1998;

- che a seguito dell'attuazione del Piano della Logistica sopra richiamato la Regione ha ricontrattato con la Proprietà dello stabile un nuovo contratto di locazione per l'uso della porzione rimanente;
- che il nuovo contratto di locazione è stato sottoscritto dalla Regione con atto in data 15/05/2012;
- che al punto 1) del contratto di locazione di cui sopra è data facoltà di concedere in comodato parte degli spazi condotti ad enti che collaborano stabilmente con la Regione Emilia-Romagna;
- che il competente Settore Tecnico del Servizio Patrimonio ha predisposto in data 10/12/2012 la Relazione tecnica inerente gli spazi di cui sopra;
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del proprio sistema di finanziamento agli Enti ed Agenzie dipendenti dalla Regione stessa, ritiene pertanto opportuno concedere in comodato ad A.R.P.A. l'uso dei locali siti in V.le Silvani n. 6 e precisamente:
 - i locali destinati ad uso uffici, situati ai piani Terra, 5°, 6° e 7° dell'edificio della superficie di mq. 1.973,34 circa commerciali, distinti catastalmente al C.F. del Comune di Bologna al Fg. 154 map. 304 sub 182/p Z.C. 1 Cat. B4 Cl. 5 mq. 26.840 R.C. €. 54.060,64;
 - N. 9 posti auto al piano 1° Interrato, distinti catastalmente al C.F. del Comune di Bologna al Fg. 154 part. 304 sub. 181/p Z.C. 1 Cat. C6 Cl. 3 mq. 951 R.C. €. 9.331,86;
- che l'A.R.P.A. continuerà ad utilizzare gli stessi locali esclusivamente nell'ambito di attività conformi ai propri fini istituzionali;

Tutto ciò premesso e considerato;

Si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Regione Emilia-Romagna in seguito denominata concedente, concede a titolo di comodato ad A.R.P.A. (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna) in seguito

denominata comodatario che accetta l'uso dei locali siti in Bologna - V.le Silvani, 6 e precisamente:

- a) i locali destinati ad uso uffici, situati ai piani Terra, 5°, 6° e 7° dell'edificio della superficie di mq. 1.973,34 circa commerciali, distinti catastalmente al C.F. del Comune di Bologna al Fg. 154 map. 304 sub 182/p Z.C. 1 Cat. B4 Cl. 5 mq. 26.840 R.C. €. 54.060,64;
- b) N. 9 posti auto al piano 1° Interrato, distinti catastalmente al C.F. del Comune di Bologna al Fg. 154 part. 304 sub. 181/p Z.C. 1 Cat. C6 Cl. 3 mq. 951 R.C. €. 9.331, 86.

Il tutto come meglio evidenziato nell'allegata planimetria Allegato A).

Art. 3

Il comodato, ha la durata di anni cinque, con inizio dal 01/07/2013 e termine il 30/06/2018, fermo restando che nell'ipotesi in cui la Regione proprietaria dovesse, per qualsiasi motivo, ritenere necessaria la restituzione dei locali concessi in comodato, il presente contratto sarà risolto anticipatamente a seguito di disdetta da inoltrarsi al comodatario con raccomandata A.R. con sei mesi di anticipo rispetto alla data di riconsegna.

Il comodatario è edotto che il presente contratto è collegato al contratto di locazione principale sottoscritto in data 15/05/2012 dal comodante con la proprietà dello stabile. Poiché tale contratto ha scadenza in data 30/04/2018, nell'ipotesi in cui la Regione Emilia-Romagna non rinnovi il rapporto, l'Agenzia comodataria si impegna sin da ora a lasciare i locali alla scadenza di cui sopra e non alla naturale scadenza del presente comodato.

Art. 4

Il presente comodato è essenzialmente gratuito, all'A.R.P.A. spettano tutte le spese inerenti l'uso dell'immobile, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la manutenzione ordinaria degli spazi assegnati, le utenze, i consumi, la pulizia, la manutenzione del verde, degli spazi comuni e lo sgombrò neve, la manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria sostenuta dalla proprietà ed esposta nei consuntivi spese condominiali, in rapporto alla porzione di edificio assegnata in comodato, senza per tutto ciò pretendere, in deroga a quanto previsto dall'art. 1808 del

Codice Civile, alcun risarcimento o rimborso di sorta.

Art. 5

L'Agenzia comodataria è edotta che l'immobile concesso non è di proprietà del comodante, pertanto prima di eseguire a propria cura e spese interventi di adeguamento funzionale o di manutenzione straordinaria, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del comodante stesso, fermo restando l'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni di conformità a norma di legge, con l'obbligo di inviare al competente Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna copia di tutta la documentazione comprovante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori stessi.

Art. 6

Il comodatario dovrà servirsi dell'immobile al fine di utilizzarlo esclusivamente nell'ambito di attività conformi ai propri fini istituzionali.

Art. 7

Il comodatario non può concedere ad altri in sub-comodato, nemmeno in parte, l'immobile oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della proprietà del complesso immobiliare.

Resta altresì convenuto che l'inadempimento circa la destinazione prevista dell'Art. 6 produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto, e che l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento circa le opere previste all'Art. 4.

Art. 8

L'immobile si intende dato in comodato nello stato in cui si trova attualmente, e che il comodatario dichiara di ben conoscere. Pertanto, alla scadenza del comodato, si dovrà riconsegnare l'immobile in tale stato o migliorato, senza che via sia luogo a compenso per i miglioramenti fatti.

Il comodatario dovrà però rispondere delle deficienze e dei deterioramenti che alla consegna dell'immobile vi si rinvenissero.

Art. 9

Il comodatario provvederà a stipulare adeguata polizza assicurativa relativa al rischio di conduzione dell'immobile oggetto del presente contratto. Copia della polizza dovrà essere inviata alla Regione.

Art. 10

Il comodante concede, inoltre, facoltà al comodatario di collocare a proprie spese, sia all'interno che all'esterno dell'immobile locato, targhe, bandiere, stemmi, emblemi e manufatti di sostegno, purché nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento di Condominio, ed a tale proposito il comodatario dichiara di farsi carico di qualsiasi richiesta di autorizzazione o permesso necessario, e che rimuoverà a proprie spese, al termine del comodato, ogni addizione o modifica, anche se autorizzata, ripristinando il precedente stato.

Art. 11

Il comodante si impegna ad inoltrare alla proprietà dello stabile, ove necessario o ritenuto opportuno dal comodatario, richieste alle autorità competenti, previo benestare del Condominio ove occorra, per il rilascio di eventuali permessi necessari per i lavori da eseguire nei locali, fermo restando che nessuna responsabilità conseguente sarà imputabile al comodatario, e che gli oneri relativi faranno carico al comodatario, che se li assume.

Art. 12

Il comodatario prende atto che i beni oggetto del presente contratto sono assoggettati a Regolamento di Condominio nonché a Regolamento di Comunione disciplinante l'utilizzo dei beni di uso comune e delle autorimesse, regolamenti che dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.

Art. 13

Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi.

Art. 14

Sono a carico del comodatario l'imposta di bollo per il contratto e l'imposta di registro nella misura prevista dalle vigenti leggi e qualsiasi altra imposta o tassa inerente l'uso dell'immobile.

Art. 15

Le spese del presente atto e quelle della consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico del comodatario.

Art. 16

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si riportano alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato ed espressamente si fa riferimento agli artt. 1805 - 1809 - 1812.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto scritto.

Art. 17

Per qualunque eventuale controversia inerente al presente contratto, Foro competente sarà quello di Bologna.

Art. 18

A tutti gli effetti di legge, le parti contraenti eleggono il loro domicilio come appresso:

- il comodante in Bologna, V.le A. Moro, 38 - sede del Servizio Patrimonio della Regione Emilia-Romagna;
- il comodatario presso la sede della Sezione Provinciale di Bologna dell'A.R.P.A - Via Po, 5.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE
Regione Emilia-Romagna

IL COMODATARIO
A.R.P.A.
Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell'Emilia-Romagna

Il comodatario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver attentamente esaminato le condizioni di cui agli artt. 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 del presente contratto e di approvarle specificatamente per iscritto.

IL COMODATARIO
A.R.P.A.
Agenzia Regionale Prevenzione e
Ambiente dell'Emilia-Romagna